



DELIBERA N. 375

1 ottobre 2025

Oggetto

Istanza presentata dalla *...omissis...*- Procedura aperta per l'affidamento per anni due (2 AA) servizio noleggio due misuratori per il rilevamento automatico delle infrazioni al CDS finalizzati alla sicurezza veicolare, compresi servizi di manutenzione, rilevamento informazioni, elaborazione tecnica delle medesime, recupero infrazioni non oblate nel primo termine di legge e servizi ulteriori complementari - CIG: B78496A91C - Importo euro: 884.130,00 - S.A.: CUC Unione dei Comuni del Nord Salento.

UPREC-PRE-0276-2025-S-PREC (FASC. 2025-003519)

Riferimenti normativi

Art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Appalto – servizi - requisiti speciali – certificazioni qualità – esclusione – illegittimità.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 1 ottobre 2025



DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 114952 del 19.8.2025, con la quale la ditta *...omissis...* censura la lex specialis di gara con riferimento al possesso di certificazione di qualità come requisito di capacità tecnica e professionale;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9.9.2025, con nota prot. 120517;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

PRESO ATTO della richiesta di chiarimenti del 16.9.2025 prot. 122650, riscontrata dalla stazione appaltante con nota del 18.9.2025;

PRESO ATTO che, in esito alla anzidetta richiesta di chiarimenti l'istanza deve ritenersi procedibile e non tardiva ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento in materia di Precontenzioso, stante la dichiarata definitività della pubblicazione della lex specialis solo alla data 9.7.2025;

RILEVATO che, passando all'esame delle specifiche doglianze, con unico motivo, l'istante censura la lex specialis di gara, segnatamente l'art. 6 del disciplinare di gara, che in epigrafe sancisce che *"I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti"* e la successiva lett. C) punti b), c) d) e), che prevede tra i requisiti speciali di capacità tecnico professionale il possesso delle seguenti certificazioni di qualità: *"certificazione ISO 9001 afferente all'oggetto di cui al lotto in questione, possesso della certificazione ISO 27001 afferente all'oggetto di cui al lotto in questione, possesso della certificazione ISO 20000 afferente all'oggetto di cui al lotto in questione, possesso della certificazione ISO 18295 afferente al sistema di gestione delle relazioni (front-office) con i contravventori"*;

PRESO ATTO che ad avviso dell'istante tale previsione rappresenta una palese violazione dell'art. 100 del d.lgs 36/2023, che ai sensi del comma 12 precisa che *"Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo"* tra cui non sono ricomprese le certificazioni di qualità;



RILEVATO invece che la stazione appaltante con precipue memorie difende il proprio operato affermando che *"la richiesta delle Certificazioni ISO 9001, 27001, 20000 e 18295, in quanto requisito attinente, proporzionato e funzionale a garantire la qualità e la sicurezza della prestazione, non costituisce violazione del principio del favor participationis né di alcuna altra norma in materia di contratti pubblici"*, richiamando copiosa giurisprudenza;

CONSIDERATO che, con riferimento alla clausola in esame, si osserva preliminarmente che le indicazioni della lex specialis sanciscono la natura indubbiamente escludente della previsione in esame e che in funzione di ciò non appare correttamente apposta: a tale riguardo appare opportuno richiamare l'orientamento consolidato della scrivente Autorità, secondo cui la disciplina del d.lgs. n.36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall'art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate) con l'effetto che *"deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità"* (cfr. atto del Presidente dell'11 ottobre 2023 - Fasc. 4314/2023 – URCP 63/2023 – deliberazione n. 203/2025). Si osserva inoltre che la giurisprudenza richiamata a sostegno dalla stazione appaltante appare non correttamente applicabile al caso di specie in quanto riferita ai regimi normativi previgenti e non tiene conto delle previsioni attualmente vincolanti che invece per effetto della previsione in esame deve ritenersi violata;

CONSIDERATO quanto sopra, la doglianza appare fondata e pertanto con riferimento al caso di specie la condotta della stazione appaltante risulta non conforme alla disciplina di riferimento;

Il Consiglio

- Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante non sia conforme alla disciplina di riferimento, in quanto la previsione di una clausola, dall'efficacia



sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non risulta coerente con le indicazioni di cui all'art. 100 del d.lgs 36/2023.

- La Stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime nei sensi di cui in motivazione, salvo in ogni caso il ricorso all'autotutela.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che può proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 ottobre 2025

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente